



COMUNITÀ MONTANA

Alta Valtellina

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24

**"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE"**

DGR n. 3632 del 21 maggio 2015 - D.d.s. 4697 del 20 aprile 2020

B A N D O 2 0 2 1

SOMMARIO

1) PREMESSA	3
2) MISURE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	3
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
4) CONDIZIONI GENERALI	4
5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO.....	5
6) SPESE AMMISSIBILI.....	6
7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	7
8) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE"	9
9) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"	11
10) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA'.....	13
11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
13) GRADUATORIA DELLE DOMANDE	19
14) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE.....	20
15) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	20
16) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	21
17) ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE	24
18) IMPEGNI DEI BENEFICIARI	26
19) MONITORAGGIO.....	26
20) REVOCA	26
21) ERRORE PALESE	27
22) RINUNCIA.....	27
23) CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	28
24) CONTROLLI	28
25) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	29
26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
27) DISPOSIZIONI FINALI.....	30
28) FUNZIONARIO RESPONSABILE	30
29) ELENCO ALLEGATI	30

1) PREMESSA

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata da ultimo dalla l.r. 9/2019, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare, in particolare, il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Le Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015 (di seguito indicate: "Disposizioni attuative") definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008, rimandando a un successivo provvedimento amministrativo la definizione degli aspetti procedurali.

Le procedure amministrative sono state approvate con decreto n. 3214 del 11 marzo 2019 e successivamente aggiornate ed integrate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020, adeguandole alla nuova modalità, esclusivamente telematica, di presentazione delle domande di finanziamento e di pagamento, di presentazione delle altre richieste (di variante, di proroga, di errore palese e di cambio del beneficiario) e di compilazione dei relativi verbali istruttori.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana Alta Valtellina.

Le scelte operative della Comunità Montana Alta Valtellina hanno preso in particolare considerazione:

- la vocazione zootecnica e foraggera dell'Alta Valtellina;
- le esigenze del territorio rilevabili in base all'esperienza maturata negli anni precedenti;
- le indicazioni del piano di sviluppo socio-economico (approvato con delibera di Assemblea n. 26 in data 23.10.1998) e dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (approvato con delibera di Assemblea n. 27 del 28.12.2020);
- la necessità di incentivare tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- la necessità di favorire la permanenza di attività rurali e di aziende agricole nelle zone montane, anche a tutela del territorio e del paesaggio tradizionale;
- l'opportunità di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

2) MISURE E TIPOLOGIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

- Tip. 2.1.3. – Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
- Tip. 2.1.4. – Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.
- Tip. 2.1.6. – Opere di miglioramento fondiario.

Misura 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe".

- Tip. 2.2.1. - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
- Tip. 2.2.3. - Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- Tip. 2.2.4. - Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
- Tip. 2.2.5. - Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario"

- Tip. 2.3.1. - Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
- Tip. 2.3.2. - Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.

- Tip. 2.3.3. - Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende.
- Tip. 2.3.4. - Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana Alta Valtellina (Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva).

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato¹.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno per una sola misura; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. I richiedenti devono garantire il rispetto del D.lgs. 81/08 e delle norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009².

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni

¹A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 4.

² Consultabile sul sito web della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it).

soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: f) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e g) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- Gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- Gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- Investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire edifici o macchinari esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵;
- Gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- L'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- La realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle disposizioni attuative regionali approvate con d.g.r n. 3632/2015 e nel presente bando.

³ In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

⁴ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misure e tipologie	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio*</u> €
2.1, 2.2, 2.3.3 e 2.3.4	40.000,00
2.3.1. e 2.3.2	80.000,00

(* Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2021, il triennio è costituito dagli anni 2021, 2020, 2019).

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 del regolamento (UE) 702/2014.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. La progettazione o la relazione tecnica;
2. Le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. La direzione dei lavori;
4. Le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) Per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- b) Per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta.

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

6.2) Prezzi base

Per quanto riguarda i lavori e le opere si dovrà fare riferimento ai codici, alle voci ed ai valori dei vigenti Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, Prezzario regionale delle opere forestali e Prezzario della C.C.I.A.A. della Provincia di Sondrio.

Eventuali scostamenti o prezzi non previsti dai sopracitati prezzari dovranno essere puntualmente motivati e calcolati in base ad analisi prezzi.

7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

7.1) Chi può presentare domanda

A. Impresa individuale con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. Società agricola con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. Società cooperativa con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

(N.B. il requisito della titolarità di partita IVA può essere escluso per soggetti con sede nel Comune di Livigno, qualora gli stessi non ne siano in possesso per effetto dell'art. 7 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/1972).

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
2. Abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. Siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone

Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- a) Impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) Carri miscelatori;
- c) Vasche per la refrigerazione del latte;
- d) Raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) Abbeveratoi automatici;
- f) Distributori automatici per l'alimentazione;
- g) Poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) Altre attrezzature di stalla.

Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁶ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁷).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

Tipologia 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario

Realizzazione e manutenzione straordinaria di sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i terrazzamenti, e manutenzione straordinaria della viabilità agro-pastorale aziendale.

7.4) Interventi non ammissibili

- 1) L'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) L'acquisto di animali⁸;
- 3) L'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) L'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto⁹;
- 5) Impianto di piante annuali;
- 6) Le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) Gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) I lavori di drenaggio¹⁰;
- 9) L'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) Gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) Gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

⁶ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁷ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

⁸ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

¹⁰ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

- 4) Gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.

7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
Tutte	Giovani imprenditori agricoli ¹¹	30.000,00	50%	15.000,00
	Altri richiedenti	30.000,00	40%	12.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

8) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE¹²"

8.1) Chi può presentare domanda

- A. I proprietari pubblici¹³ e privati, singoli o associati, di malghe.
B. Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

8.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe¹⁴.

¹¹ La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

¹² Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

¹³ I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici (art. 56 della l.r. 31/2008).

¹⁴ Qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

8.3) Tipologie di intervento

Tipologia 2.2.1: Manutenzione straordinaria¹⁵, ristrutturazione¹⁶ e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.

Tipologia 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

Tipologia 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.

Tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

8.4) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 702/2014 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 7.5. Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.

Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

¹⁵ Manutenzione straordinaria come definita alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

¹⁶ Ristrutturazione come definita alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tipologia di intervento	Interventi ammissibili	Limiti e divieti
FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE	- Interventi integrati di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse - Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente - Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile	- Il finanziamento per l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia è vincolato all'effettiva monticazione con bestiame da latte e all'utilizzo della struttura per almeno 5 anni - Non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature - Non sono finanziati interventi di sostituzione
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO	- Elettrodotti - Centraline idroelettriche (turbine) - Investimenti per il risparmio energetico - Pannelli fotovoltaici - Caldaie a legna	- Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni della malga ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza - La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire esclusivamente dall'alpeggio
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	- Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti - Costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)	

8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a **50.000,00 euro, al netto di IVA**, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
2.2.5	Tutti	30.000,00	40%	12.000,00
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4	Enti pubblici	30.000,00	60%*	18.000,00
	Altri richiedenti	30.000,00	60%*	15.000,00

*Le percentuali di contributo sono maggiorate di 20 punti in quanto gli investimenti sono realizzati in comuni ricadenti nelle zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B, punto 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con d.g.r. 11 luglio 2014 n. 2116.

Si precisa che per quanto riguarda la voce "Altri richiedenti" la percentuale di contributo è pari al 60% ma con tetto massimo ad € 15.000.

9) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"

9.1) Chi può presentare domanda

- Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹⁷;
- Le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al par. 7.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto 7.2.1;
- i Comuni.

¹⁷ Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

9.2) Tipologie di intervento

Tipologia 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

Tipologia 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

Tipologia 2.3.3: acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende;

Tipologia 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al Trattato che istituisce la Comunità Europea. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento per quanto riguarda l'Alta Valtellina sono esclusivamente i seguenti:

- lattiero-caseario;
- carne;
- apistico.

9.3) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata. Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del par. 9.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
APISTICO	Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria.

9.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a **50.000,00 euro, al netto di IVA**, per le misure 2.3.3 e 2.3.4 e di importo superiore a **160.000,00 euro, al netto di IVA**, per le misure 2.3.1 e 2.3.2.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo*	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1, 2.3.2	Tutti	100.000,00	40%	40.000,00
2.3.3, 2.3.4	Tutti	30.000,00	40%	12.000,00

* ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

10) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA'

L'attribuzione del punteggio di priorità è condizione indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

Verrà redatta una graduatoria unica delle misure attivate. Di seguito si riportano i parametri con i relativi punteggi in base ai quali viene stabilita la graduatoria. Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda riguardi più Tipologie nell'ambito di una medesima Misura, si attribuirà il punteggio relativo alla Tipologia prevalente (maggiore importo), fatto salvo quanto specificato nella tabella sottostante alla voce "Ulteriori premialità - domande contenenti più tipologie di intervento".

La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo sarà definita dal competente servizio comunitario nel rispetto delle seguenti priorità:

In base ai requisiti del richiedente	Punteggi
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori come definiti da art. 2 Reg (UE) n. 702/2014	2
Imprenditori agricoli professionali (iscritti in via definitiva all'Albo IAP prov. di Sondrio)	3
Imprese agricole iscritte nell'elenco degli operatori biologici della Regione Lombardia	1
Imprese agricole che non hanno beneficiato di contributi sui bandi dell'ultimo biennio (2019-2020)	1
Imprese agricole che non hanno beneficiato di contributi sui bandi dell'ultimo triennio (2018-2019-2020)	2
Enti pubblici	4
In base alle tipologie di intervento	
2.1.3. Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	3
2.1.4. Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature	3
2.1.6. Opere di miglioramento fondiario	1
2.2.1. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei fabbricati	1
2.2.3. Adeguamento e/o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua	2
2.2.4. Adeguamento e/o costruzione di opere di approvvigionamento energetico	2
2.2.5. Interventi strutturali nei locali di lavoraz. e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati	3
2.3.1. Adeguamento e ristrutturazione locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli	2
2.3.2. Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti	2
2.3.3. Acquisto di impianti di refrigerazione per creazione di punti decentrati di raccolta del latte	1
2.3.4. Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati	2
Ulteriori premialità	
Per tipologia 2.1.4. acquisto di macchine idonee a lavorazioni in forte pendenza	1
Per Misure 2.1. e 2.3. imprese agricole con consistenza zootecnica oltre 10 UBA e fino a 30 UBA	1
Per Misura 2.1. e 2.3. imprese agricole con consistenza zootecnica oltre 30 UBA	2
Per Misura 2.2. malghe che nel biennio 2019-2020 sono state caricate in media con più di 20 UBA e fino a 40 UBA	1
Per Misura 2.2. malghe che nel biennio 2019-2020 sono state caricate in media con più di 40 UBA	2
Domande contenenti più tipologie di intervento ammissibili nell'ambito della stessa Misura.	1

A parità di punteggio le domande verranno ordinate in graduatoria in base alla data (giorno, ora, minuti, secondi) di validazione a SisCo.

Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, successivamente, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una

riduzione di 5 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due anni (bandi 2022 e 2023).

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento (comprovata dalla data di consegna della PEC), la propria rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle dotazioni sia determinato da causa di forza maggiore di cui al successivo paragrafo 23.

Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo il beneficiario non effettui tutti gli acquisti/lavori autorizzati, qualora questi abbiano influito positivamente sul punteggio di priorità, il contributo verrà revocato.

Si rammenta infine che, **limitatamente ai beneficiari finanziati sul Bando 2020**, resta valida e troverà comunque applicazione per gli anni 2021 e 2022 la seguente penalizzazione: **"Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, successivamente, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una riduzione di 30 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due anni".** Considerata l'entità dei punteggi attribuibili con i nuovi criteri introdotti nel presente Bando, tale penalizzazione comporterà pertanto in ogni caso l'attribuzione di un punteggio negativo.

11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **31 Maggio 2021** al **30 giugno 2021**.

11.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla **Comunità Montana Alta Valtellina** nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

11.3) Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Alta Valtellina, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal presente Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24 l.r. 31/2008**, indirizzandola alla Comunità Montana Alta Valtellina;
- scegliere una delle misure previste dal presente Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria**;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 11.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al punto 11.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

11.4) Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando (**allegati "1", "2" o "3"** a seconda della Misura);
2. progetto e computo metrico analitico estimativo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, per le opere (il progetto deve essere comprensivo quanto meno di planimetria generale, disegni quotati, documentazione fotografica, elenco e/o analisi prezzi, computo metrico, quadro economico con le spese previste come da paragrafo 6.2 del presente bando);
3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.
 Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
4. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto¹⁸ ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁹ (vedi **allegato "4"**) riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, eventuali clausole;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 11.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc. Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco precedente.

¹⁸ Il progetto da allegare può essere di "fattibilità tecnica ed economica", tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni sul territorio di competenza, la deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

¹⁹ Redatta su modelli predisposti dalla Comunità Montana Alta Valtellina secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

11.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o Siti Natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 16.2).

Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza, le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

11.5) Modifica della domanda

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal Bando della Comunità Montana Alta Valtellina, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4. **Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.** Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

11.6) Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco. Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo paragrafo 13;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Alta Valtellina che provvede a svolgerne

l'istruttoria sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana Alta Valtellina provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda ad altra Comunità Montana competente per territorio.

12.1) Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, che **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 11.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

12.2) Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese²⁰;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile²¹ di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti al paragrafo 10 del presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);

²⁰ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

²¹ Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammissibile a contributo (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

12.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 12.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

12.4) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

12.5) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 25.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

13) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 12, la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente"²², elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Alta Valtellina e sul sito internet www.cmav.so.it, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Successivamente all'approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana procede alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

²² La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

14) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 13, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) che sia rispettato il **principio dell'effetto incentivante** di cui al precedente par. 12, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente²³;
- b) che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Alta Valtellina, per le finalità di cui al successivo punto 17.4, trasmette all'ATS l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

Copia del provvedimento di ammissione a finanziamento è trasmessa alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, che provvederà ad aggiornare di conseguenza il sistema informativo (Stato Finanziato), consentendo in tal modo la presentazione da parte dei beneficiari della domanda di pagamento di cui al successivo par. 17. L'ammissione a finanziamento in misura parziale dei beneficiari di cui al presente paragrafo deve essere oggetto di una comunicazione specifica e separata.

15) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana Alta Valtellina comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari"²⁴) l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;

²³ Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale.

Esempi:

- tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $4.500,00/41.000 = 11,0\%$; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($40\% \times 3/5 = 24\%$);
- tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 4.125 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $1.850,00/4.200,00 = 44,0\%$; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($50\% \times 3/5 = 30\%$).

²⁴ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- in caso di beneficiari privati, il codice CUP generato dalla Comunità Montana, da riportare su tutte le fatture e su tutti i giustificativi di spesa.

16) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 16.1.

16.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente. La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana Alta Valtellina prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo (**allegato "5"**).

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

16.2) Varianti

16.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

16.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo. Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana Alta Valtellina, dopo l'ammissione a contributo e prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa. La domanda di variante può essere presentata **solo dopo apposita autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione competente, allo scopo di evitare la presentazione di istanze che compromettano la finanziabilità dell'intera domanda.

16.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Alta Valtellina, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato "6"**.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

16.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana Alta Valtellina un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato "6"**;
3. documentazione di cui al precedente punto 11.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

16.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Alta Valtellina riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale²⁵.

La Comunità Montana Alta Valtellina che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

²⁵ Si fa riferimento al limite di spesa ammessa a finanziamento e non all'investimento ammesso (spesa totale).

16.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente (**allegato "9"**), allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015);
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 11.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente par. 12, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

17) ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **"domanda di pagamento"** alla Comunità Montana Alta Valtellina²⁶. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo. Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 17.1 e 17.2.

17.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati (*) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. La fattura, in formato .xml, dovrà riportare il codice CUP che verrà generato e comunicato al beneficiario dalla Comunità Montana all'atto dell'ammissione al finanziamento;
- tracciabilità²⁷ dei pagamenti effettuati (*); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- per le opere:
 - certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - computo metrico, relazione sul conto finale, elaborati grafici e documentazione fotografica dello stato finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*) in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁸ del beneficiario attestante che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento (**allegato "8"**);
- eventuale certificato di conformità degli impianti (*).

17.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale (*) e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali;
- elaborati di contabilità finale conformi a quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici;
- fatture²⁹ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati (*). La fattura, in formato .xml, dovrà riportare il codice CUP generato a cura del beneficiario;

²⁶ Nel caso il beneficiario sia una Comunità Montana che ha presentato domanda di aiuto alla Regione Lombardia, ai sensi del punto 11.2 lettera a), la Comunità Montana stessa per richiedere la liquidazione del contributo deve inviare istanza di accertamento finale dei lavori alla Regione Lombardia. Il funzionario istruttore regionale, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale e lo invia alla Comunità Montana, che, se del caso, trattiene a proprio favore quota parte delle risorse assegnate.

²⁷ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

²⁸ Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

²⁹ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato di agibilità relativo ai locali per la trasformazione (*);
- eventuale certificato di conformità degli impianti (*).
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*), in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

17.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo a sistema una specifica relazione che viene controfirmata dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza il CUP dell'intervento, l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione, firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

17.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro³⁰, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 14 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana Alta Valtellina gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

³⁰ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008; fitofarmaci, D. Lgs. n.194/1995, DPR n. 290/2001, D. Lgs. n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 1376/2019 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, D.Lgs 17/2010.

17.5) Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana. Prima dell'approvazione del provvedimento deve essere effettuata, a cura del responsabile dell'erogazione, la Visura Deggendorf sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017 e la registrazione a SIAN dell'effettivo importo liquidato.

La Comunità Montana provvede ad inserire su SISCO i dati relativi all'importo liquidato e alla data e al numero del mandato di pagamento, a seguito di attivazione di un'apposita sezione.

18) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative regionali e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Nel caso in cui la domanda riguardi alcuni specifici interventi, i richiedenti sottoscrivono i seguenti ulteriori impegni, in applicazione dello stesso par. 13:

- in caso di interventi relativi a opere di approvvigionamento energetico rinnovabile (caldaie) di cui alla tipologia 2.2.4, impegno a utilizzare unicamente biomasse vegetali provenienti dalla malga.

19) MONITORAGGIO

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Comunità Montane trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", anche su supporto informatico, ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

Per rispettare le disposizioni comunitarie sul controllo degli aiuti di Stato, i dati dettagliati relativi agli aiuti concessi e tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle pertinenti normative devono essere conservati per dieci anni dalla concessione e forniti alla Commissione europea, se richiesti per quanto riguarda la qualifica di PMI, l'effetto di incentivazione e il calcolo dei costi ammissibili. E' parimenti obbligatoria una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti da mantenere agli atti della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

20) REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni attuative di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;

- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana Alta Valtellina comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

20.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

21) ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Alta Valtellina, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 13.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo 11.

Il richiedente può presentare **solo una** domanda di correzione di errore palese.

22) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Alta Valtellina mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto

specificato in merito alle varianti al precedente punto 16.2, **non è ammissibile**.

23) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 16.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana Alta Valtellina mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

24) CONTROLLI

24.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana Alta Valtellina esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo il seguente criterio: metodo dell'estrazione a sorte attribuendo la numerazione in ordine crescente alle domande liquidate nell'anno di riferimento. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della

struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;

- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

24.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

25) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana Alta Valtellina relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

25.1) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

25.2) Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**allegato "10"**.

27) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni attuative regionali approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008" pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria n. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto n. 3214 dell'11 marzo 2019 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 12 del 18 marzo 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto n. 4697 del 20 aprile 2020 .

28) FUNZIONARIO RESPONSABILE

Per l'attuazione del presente bando il funzionario responsabile è il dott. Umberto Clementi.

La Comunità Montana Alta Valtellina, provvederà, usando tutti i mezzi ed i canali di informazione locali, ad assicurare al presente documento la maggior diffusione possibile. E' possibile inoltre la consultazione delle Modalità attuative sul sito della Comunità Montana: <http://www.cmav.so.it/>

29) ELENCO ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- 1) Scheda di misura 2.1
- 2) Scheda di misura 2.2
- 3) Scheda di misura 2.3
- 4) Schema di dichiarazione sostitutiva atto notorio (da allegare alla domanda di contributo)
- 5) Fac-simile modulo per richiesta di proroga
- 6) Modello di quadro di confronto per richiesta variante
- 7) Schema di dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'intervento
- 8) Schema di dichiarazione sostitutiva atto notorio (da allegare alla domanda di pagamento)
- 9) Schema di richiesta cambio beneficiario
- 10) Informativa sul trattamento dati personali